



**COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO**  
Provincia di Firenze



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI  
SPORTIVI COMUNALI**

**Approvato con deliberazione del C.C. n.48 del 04.11.2014**



## **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

### **ART. 1 – OGGETTO**

Ai sensi della legge regionale toscana del 3 gennaio 2005, n. 6, attuativa dell’art. 90, comma 25 della L. 389/2002, il presente regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni e i criteri per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale. Sono compresi nell’ambito di applicazione della presente normativa gli impianti sportivi di pertinenza scolastica, negli orari nei quali questi sono nella disponibilità dell’amministrazione comunale, fuori dagli orari scolastici.

### **ART. 2 – FINALITÀ’ DELL’AFFIDAMENTO**

Con il presente regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite negli impianti sportivi;
- b) dare piena attuazione all’articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive;
- c) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune, della Società della Salute del Mugello e con le attività di altre associazioni;
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti che riduca gli oneri a carico del Comune;
- e) realizzare forme di partecipazione dell’utenza all’organizzazione ed erogazione dei servizi.

### **ART. 3 – CRITERI DI UTILIZZO**

1. Gli impianti sportivi sono strutture destinate all’uso pubblico ed alla pratica dello sport professionistico, dilettantistico, giovanile, scolastico, amatoriale e promozionale, per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell’infanzia e dell’adolescenza.
2. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, dovranno garantire la compatibilità con il normale uso degli impianti sportivi.

### **ART. 4 – MODALITÀ’ DI GESTIONE**

La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale potrà essere svolta, con le modalità del presente regolamento:

- a. direttamente dal Comune;
- b. mediante affidamento in gestione, previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
- c. mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel precedente punto b solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione pubblica e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.



**COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO**  
Provincia di Firenze



**ART. 5 – AGGIUDICAZIONE MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA**

1. La selezione pubblica dovrà essere espletata sulla base di un progetto formulato con le modalità stabilite nel bando e con il metodo dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per il Comune, da valutare mediante l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
  - a) l'esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo e nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni;
  - b) il radicamento sul territorio nel bacino d'utenza dell'impianto;
  - c) l'affidabilità economica;
  - d) la qualificazione professionale di istruttori ed allenatori;
  - e) la compatibilità del progetto e dell'attività sportiva esercitata con altre eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento;
  - f) l'organizzazione di attività a favore di giovani, bambini, diversamente abili e anziani;
  - g) gli elementi economici e tecnici della gestione;
  - h) la convenienza economica dell'offerta;
  - i) le attività svolte;
  - j) l'aver effettuato in precedenti gestioni lavori di ristrutturazioni o migliorie;
  - k) la realizzazione a carico del gestore di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e/o migliorie.

**ART. 6 – ONERI A CARICO DEL GESTORE**

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del gestore, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso e la normale manutenzione del verde.
2. Sono di norma a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione dell'impianto, quali rilevanti interventi sulla parte strutturale dello stesso, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del gestore; in tal caso gli interventi sono a carico del gestore. Il Comune si riserva di stabilire tempi e modi di realizzazione delle manutenzioni straordinarie o ristrutturazioni in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Il gestore, previa autorizzazione ed accordo con il Comune, potrà eseguire gli interventi di competenza comunale.
3. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al gestore per l'interruzione di attività imputabile al gestore medesimo.
4. Nel corso di validità della convenzione il gestore potrà realizzare, di propria iniziativa, ulteriori opere di adeguamento, ristrutturazione, miglioria o adattamento che riterrà utile alle proprie esigenze. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
5. Il gestore, previa comunicazione al Comune, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature rimarranno di proprietà del gestore.



**COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO**  
Provincia di Firenze



6. Sono a carico del gestore tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore.
7. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso: non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
8. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
9. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa multirischi e R.C. con primaria compagnia di assicurazione attraverso la fissazione di massimali adeguati all'importanza dell'impianto e un adeguato deposito cauzionale o polizza fideiussoria a garanzia della corretta conservazione e manutenzione dei beni affidati.
10. Il gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo, compreso l'impianto antincendio, ai sensi delle normative vigenti in materia.
11. Il gestore è tenuto ad utilizzare il patrimonio mobiliare (arredi, macchinari ecc.) in dotazione con la dovuta diligenza evitando cattivi funzionamenti. Il gestore dovrà perseguire un consumo delle utenze consapevole evitando inutili sprechi.
12. Al fine della tutela dei lavoratori, il gestore s'impegna a garantire, per il personale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata sull'impianto, l'applicazione delle normative regionali e nazionali vigenti nel settore, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
13. Il gestore s'impegna a garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro del personale preesistente impiegato a qualunque titolo alla data della concessione, con le modalità specificate nel bando di gara.
14. Il gestore provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi e non, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato.
15. Sono di regola a carico del gestore tutte le spese ed i consumi inerenti le utenze energetiche, di acqua e telefoniche. Contestualmente alla stipula della convenzione il gestore deve, di regola, provvedere al subentro in utenze già attive. Sono altresì a carico del gestore le imposte e tasse relative all'uso dell'impianto, ivi compresa quella per lo smaltimento dei rifiuti. In casi particolari il Comune ha facoltà di rimanere intestatario delle utenze, secondo quanto disciplinato nella convenzione.
16. Sono di regola a carico del gestore eventuali omologazioni degli impianti previste dalla normativa vigente, da eseguire nel corso della durata della convenzione.
17. Sono a carico del gestore le spese relative al materiale sportivo di uso ordinario.

**ART. 7 – UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAL GESTORE**

1. Le modalità e le condizioni per l'accesso agli impianti sportivi comunali da parte di soggetti terzi sono disciplinate nella convenzione sottoscritta con il soggetto gestore.



**COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO**  
Provincia di Firenze



2. Le modalità per l'utilizzazione da parte del Comune, per proprie manifestazioni, degli impianti affidati in concessione sono definite nella convenzione.
3. Il gestore dovrà concedere gratuitamente l'impianto agli istituti scolastici che ne faranno richiesta, previa comunicazione al Comune.

**ART. 8 – TARIFFE E CALENDARIO**

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi spettano al gestore.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono stabilite in accordo con l'amministrazione comunale e comunicate dal gestore al competente ufficio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno.
3. Il calendario e l'orario delle attività devono essere presentati dal gestore al competente ufficio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno. Devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

**ART. 9 – CONTROLLI E ISPEZIONI**

Il Comune può effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'osservanza degli obblighi del gestore, anche mediante visite periodiche di propri incaricati, ai quali dovrà essere consentito l'accesso agli impianti in qualunque momento.

**ART. 10 – CANONE**

Per gli impianti dati in concessione che, per tipologia della struttura o per caratteristiche dell'attività sportiva praticata, si ritiene possano garantire, al netto dei costi di gestione, la corresponsione di un canone a favore del Comune, il gestore corrisponderà al Comune un canone annuo.

**ART. 11 – CONTRIBUTO**

L'amministrazione comunale potrà erogare al soggetto affidatario contributi economici a sostegno della gestione secondo quanto previsto dalla specifica convenzione per la gestione.  
Eventuali ulteriori forme di contribuzione potranno essere accordate solo ai sensi del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi.

**ART. 12- CONVENZIONE**

Tra il Comune ed il gestore dovrà essere stipulata una convenzione concernente l'uso e la gestione dell'impianto sportivo e nella quale dovranno essere riportati modalità, termini e condizioni della gestione medesima, nonché i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche necessarie e/o indispensabili per la migliore disciplina dei rapporti tra le parti.  
La durata della convenzione non potrà, di regola, superare i dieci anni.

**ART. 13 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO**

1. Il Comune può revocare l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo:
  - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
  - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
  - c) per altri casi stabiliti nella convenzione.



**COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO**  
Provincia di Firenze



2. L'affidamento può essere risolto nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:
- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria;
  - b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
  - c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
  - d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, negli spogliatoi e nelle docce.
3. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore od altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società/associazione. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'amministrazione comunale almeno sei mesi prima.

**ART. 14 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge regionale toscana 6/05, al Testo Unico 267/2000 e ss.mm.ii. ed a tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.